



Milano, 25 luglio 2001

**CIRCOLARE N. 6**

Alle Società della  
Lega Nazionale Professionisti  
Loro sedi

**Deposito contratti pubblicitari e commerciali, di sponsorizzazione, di fornitura  
abbigliamento sportivo – stagione sportiva 2001/2002**

In applicazione delle vigenti norme della F.I.G.C. e della L.N.P. le Società calcistiche facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti che intendono stipulare contratti compresi tra quelli in oggetto dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Le società calcistiche sono tenute a depositare i contratti presso la Lega Nazionale Professionisti.
2. I contratti dovranno essere stipulati nel rispetto delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.
3. In tutti i contratti dovrà essere inserita una clausola con la quale le parti dichiarino di aver preso atto e di accettare, ove ancora attuali ed in linea con il nuovo dettato dell'articolo 25 del Regolamento della L.N.P., i vincoli contenuti nella convenzione stipulata in data 23 luglio 1981 tra le Leghe Professionistiche e l'Associazione Italiana Calciatori per la regolamentazione delle attività promozionali e pubblicitarie riguardanti le Società calcistiche ed i calciatori loro tesserati, e di aver preso atto inoltre delle modifiche successivamente apportate alla suddetta Convenzione in data 27 luglio 1984 e in data 18 giugno 1987.

**F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

20124 Milano - Via Rosellini, 4 - Tel. +39.02.69910.1 r.a. - Fax +39.02.69010091 - Telegr. LEGHITALIA Milano - C.F. e P. IVA 09069010156  
e-mail: lnpsgreteria@lega-calcio.it

4. I contratti riguardanti accordi di Sponsorizzazione o fornitura di abbigliamento sportivo dovranno rispettare il Regolamento delle divise da giuoco emanato dalla Lega Nazionale Professionisti per la stagione in corso e contenere inoltre una clausola che rispetti le disposizioni in materia contenute nell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e in particolare nel comma 4 del suddetto articolo.
5. Tutti i contratti non dovranno avere un contenuto contrastante con la legge o con la morale o che siano tali da recare pregiudizio all'organizzazione calcistica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Giorgio Marchetti)

